

COMUNE DI CRESPINA



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE *T.I.A.*

(APPROVATO CON Deliberazione cc n. 5 del 21/02/2005)

- modificato con deliberazione cc. N. 8 del 12/03/2007

TITOLO I "PRINCIPI GENERALI"

Art. 1 - *Oggetto del regolamento*

Art. 2 - *Istituzione della tariffa*

Art. 3 - *Norme di rinvio*

Art. 4 - *Ambito di applicazione ed oggetto della tariffa*

Art. 5 - *Criteri generali di determinazione delle tariffe*

TITOLO II "LA TARIFFA"

Capo I – I SOGGETTI

Art. 6 - *Presupposto*

Art. 7 - *Soggetti passivi*

Capo II – PRESUPPOSTI OGGETTIVI

Art. 8 - *Superfici soggette a tariffa*

Art. 9 - *Locali ed aree non soggetti alla tariffa*

Art. 10 - *Locali ed aree assoggettabili a tariffa con superficie ridotta*

Capo III – PRINCIPI BASE DELLA TARIFFA

Art. 11 - *Piano finanziario*

Art. 12 - *Tariffa di riferimento*

Art. 13 - *Articolazione della tariffa*

Art. 14 - *Classificazione dei locali e delle aree*

Art. 15 - *Commisurazione della tariffa*

Capo IV – UTENZE DOMESTICHE

Art. 16 - *Calcolo della tariffa per le utenze domestiche*

Capo V – UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 17 - *Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche*

Art. 18 - *Tariffa giornaliera e forfetaria*

Capo VI – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 19 - *Riduzioni tariffarie*

Art. 20 - *Agevolazioni*

Art. 21 - *Agevolazioni per raccolta differenziata*

Art. 22 - *Interventi a favore di soggetti e/o categorie disagiate*

TITOLO III "COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE"

Art. 23 - *Comunicazioni*

Art. 24 - *Rimborsi e conguagli*

Art. 25 - *Verifiche*

Art. 26 - *Riscossione*

Art. 27 - *Violazioni e sanzioni*

TITOLO IV "DISPOSIZIONI TRANSITORIE"

Art. 28 - *Norme transitorie e finali*

ALLEGATI

- *Coefficienti per la determinazione delle tariffe utenze domestiche*
- *Coefficienti per la determinazione delle tariffe utenze non domestiche*
- *Tabella superfici convenzionali utenze non domestiche*

TITOLO I

- PRINCIPI GENERALI -

Art. 1 - Oggetto del regolamento

[1] Il presente Regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani in conformità dell'art. 49 del D.Lgs. 05/02/97 n. 22 e relativi atti normativi di applicazione.

[2] Ai fini del presente Regolamento restano ferme le definizioni di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo, nonché quelle contenute nell'art. 2 della L.R. 18/05/1998 n. 25 e deliberazione C.R. 07/04/1998 n. 88 di approvazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti.

Art. 2 - Istituzione della tariffa

[1] Nel Comune di Crespina è istituita la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 05/02/97 n. 22^A.

[2] L'applicazione della tariffa e la sua riscossione è affidata al concessionario della gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani, come previsto dal contratto di servizio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000.

[3] I criteri tariffari, coerenti al metodo normalizzato approvato dal DPR n. 158 del 27/04/1999, sono determinati dal Comune sulla base del Piano Finanziario annuale^B e delle prestazioni descritte nel Contratto di Servizio sottoscritto tra il Comune e il Soggetto Gestore.

[4] Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Art. 3 - Norme di rinvio

[1] Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.

^A Art. 49, comma 2 del D. Lgs. 05/02/97 n. 22: i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

^B Art. 8 D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158

[2] Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tale ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dalla entrata in vigore delle nuove previsioni.

[3] Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 4 - Ambito di applicazione ed oggetto della tariffa

[1] La tariffa è applicata nell'intero territorio comunale sul quale viene esercitato il regime di privativa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

[2] La tariffa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Gestore in base al Contratto di Servizio.

Art. 5 - Criteri generali di determinazione delle tariffe

[1] Ai sensi dell'art 2 e dell'art. 3 comma 1 del DPR 158/99 la tariffa viene determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale sulla base del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, come indicato nell'art. 8 dello stesso DPR.

[2] Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 158/99 l'Amministrazione Comunale ripartisce tra utenze domestiche e non domestiche l'ammontare dei costi fissi e quello dei costi variabili da coprire attraverso la tariffa, secondo le modalità riportate nel Piano Finanziario e assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del D. Lgs. 22/97, nella misura individuata nella delibera di determinazione delle tariffe.

[3] La tariffa per la gestione del servizio comprende anche la gestione di imballaggi secondari e terziari di cui al Titolo II del D. Lgs. 22/97, per i quali è stata prevista assimilazione ai rifiuti urbani con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/05/1998.

Rimane ferma la possibilità per gli utenti di recuperare in proprio i suddetti rifiuti. In tal caso si applicherà la riduzione di cui al successivo art. 20.

TITOLO II

- LA TARIFFA -

Capo I – I soggetti

Art. 6 - Presupposto

[1] *Soggetti obbligati* - La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale^c.

[2] *Principio di solidarietà* - L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva, fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

[3] *Criteri di misurazione*. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, mentre quella delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Il totale della superficie dei locali e aree è arrotondato al metro quadrato: per difetto per frazioni fino a 0,5; per eccesso negli altri casi. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).

[4] *Principio di presunzione*. La occupazione o conduzione di locali e aree, e relativo assoggettamento a tariffa, è comunque presunta se essi sono predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali e aree è attestata:

- per le abitazioni ad uso domestico, dalla attivazione della residenza e/o dell'abitabilità;
- per le utenze non domestiche dal rilascio di licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e aree medesimi e/o dal rilascio del certificato di agibilità.

In entrambi i casi la predisposizione è inoltre attestata dalla attivazione di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici di energia elettrica, acqua e gas e/o dall'effettivo utilizzo dei medesimi.

In particolare non sono assoggettate a tariffa le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili, nonché delle utenze sopra citate.

^c Art. 49, comma 3 del D.Lgs. 05/02/97 n. 22

Art. 7 - Soggetti passivi

[1] La tariffa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupi, detenga o conduca locali e/o aree scoperte che rispettano il presupposto di cui sopra.

[2] Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione.

[3] Per le utenze non domestiche, in mancanza del dichiarante richiedente del servizio, si considera il titolare dell'impresa, associazione, studio o società.

[4] Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

[5] Il Gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale.

[6] Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

[7] Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

Capo II – Presupposti oggettivi

Art. 8 - Superfici soggette a tariffa

[1] Sono soggetti alla tariffa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte, con le eccezioni di cui al successivo art. 9.

[2] Si considerano locali, agli effetti dell'applicazione della presente tariffa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, chiusi, qualunque sia la destinazione o l'uso. Si definiscono aree tutte le aree scoperte o parzialmente coperte suscettibili di generare rifiuti solidi urbani o assimilati.

[3] Relativamente ai locali, si precisa che:

Per le utenze domestiche sono computate le superfici di tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori

(anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) così come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio o se interrato (rimesse, autorimesse, serre ornamentali, cantine, soffitte, ripostigli) e le terrazze, quando coperte e chiuse ai lati.

Per le utenze non domestiche di cui alla classificazione della tabella 3a dell'Allegato 1 al DPR 158/99, o ad essa assimilabile, sono computati tutti i locali, principali e/o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. In particolare:

1. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
2. tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli, o posteggi di mercato coperto compresi campeggi e distributori di carburante.

In particolare, per i distributori di carburante si considerano i locali adibiti a magazzini, uffici, locali di vendita e di ristoro, officina di autoriparazione (vanno escluse le aree inagibili o impraticabili, poiché recintate, le aree verdi, le aree di sosta temporanee, le aree di accesso e di uscita degli autoveicoli, nonché le aree ove si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, come quelle destinate al cambio dell'olio - Ris.Minist. n. 9 del 21/12/1990).

3. tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili di banche, teatri, cinematografi, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali, autorimesse pubbliche, tettoie e capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, a condizione che:
 - esse siano utilizzate per utenza anche collettiva o comunitaria
 - si svolga un'attività e che essa sia di per sé idonea alla produzione di rifiuti;
4. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
5. tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e della collettività in genere;
6. tutti i vani, nessuno escluso, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, stazioni, ecc..

Sono inoltre assoggettabili a tariffa:

- a) le aree che non costituiscono pertinenza o accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati alla tariffa;
- b) con riguardo alle aree comuni dei condomini le portinerie;

- c) le aree su cui si svolga un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani;
- d) i complessi sportivi privati limitatamente ai locali chiusi e alle aree destinate agli spettatori.

Art. 9 - Locali ed aree non soggetti alla tariffa

[1] Oltre gli immobili non soggetti a tariffa per mancanza del presupposto, sono esclusi dalla applicazione della medesima anche i seguenti locali ed aree:

I. i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:

a) locali:

1. i locali non allacciati a servizi pubblici essenziali a rete e privi di qualsiasi arredo;
2. i locali vuoti, chiusi e inutilizzabili;
3. i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non assoggettabilità a tariffa è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
4. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per il riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche e comunque la dove non si abbia di regola presenza umana;
5. aree scoperte accessorie o pertinentziali a locali tassabili quali balconi, terrazze anche se coperte, loggiati, verande, lastricati solari, cortili pavimentati, posti macchina ecc.;
6. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
7. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, escluso eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporti con essi;
8. soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 (uno virgolacinquanta), ove non sia possibile la permanenza;
9. gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;
10. le scuole pubbliche, biblioteche pubbliche, farmacie comunali, impianti sportivi pubblici;

11.i locali e le aree adibiti a servizi comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere il Comune.

b) aree:

1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti, e le aree meglio precisate all'art.8, comma 3, n. 2;
5. le aree scoperte adibite a verde quali giardini, cortili, parchi e simili

c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte dell'Ente Gestore sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.

II. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

III. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte esattamente determinabile, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

[2] In particolare, sulla base del punto precedente, non sono soggette a tariffa:

1. le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali e/o pericolosi comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, ed in particolare della delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 28/05/1998, adottata in attesa della determinazione da parte dello Stato dei criteri qualitativi e quantitativi per

l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n. 22/1997;

2. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
3. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
4. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3 del D. Lgs. 22/1997. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare di questo tipo di esclusione dalla tariffa, devono presentare all'Ente Gestore una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.
5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

[3] Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, fatta eccezione per le aree di cui all'art. 8.

Resta ferma l'obbligazione di pagamento della tariffa di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 10 - Locali ed aree assoggettabili a tariffa con superficie ridotta

1. I seguenti locali ed aree sono così computati:
Sono computate al 100% le aree scoperte adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti.
2. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, per cui non sia esattamente determinabile la superficie non tassabile ai sensi dell'art. 9, comma 1, periodo III, e al cui smaltimento provveda direttamente il produttore, con oneri a suo diretto carico, utilizzando Ditte esterne autorizzate, in quanto il Gestore non può garantirne l'ordinario smaltimento, si applicano le seguenti percentuali di riduzione esclusivamente sulle superfici adibite a lavorazione dei prodotti (esclusi i locali destinati ad uffici, archivi, sale di attesa e di riunioni, mense, magazzini, depositi, locali di vendita, garage, spogliatoi e servizi),

Comune di Crespina (PI)

ATTIVITA'	% di rid. superficie
- Mobilifici e falegnamerie	70%
- Autocarrozzerie	70%
- Autofficine per riparazione veicoli	70%
- Gommisti	70%
- Autofficine di elettrauto	70%
- Maglifici	70%
- Officine meccaniche	70%
- Lavanderie	70%
- Verniciature	70%
- Pelletterie, calzaturifici, tomaifici	70%
- Cantine	70%
- Lavorazione materie plastiche	70%
- Materiali edili	70%
- Lavorazioni del vetro e del marmo	70%
- Lavorazione delle carni(macellerie)	70%
- Laboratori di analisi	70%
- Gabinetti dentistici, medici	70%
- Tipografie, stamperie	70%
- Laboratori fotografici, gabinetti radiografici	70%

E' ammessa l'applicazione analogica ad altri casi.

3. Gli elementi essenziali per l'applicazione delle riduzioni di superficie del presente articolo, debbono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base a dati oggettivi o ad idonea documentazione (ad esempio contratto di smaltimento con Ditte autorizzate, registro carico/scarico, bolle, fatture).

In caso di denuncia di variazione, la relativa riduzione è applicata dal mese successivo a quello di presentazione della denuncia.

In caso di accertamento diretto da parte del Gestore, le riduzioni di cui al presente articolo si applicano ove risulti obiettivamente possibile.

Capo III – Principi base della Tariffa

Art. 11 - Piano finanziario

- [1] Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D. Lgs. n. 22 del 1997, su proposta del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive integrazioni, il Consiglio Comunale approva ogni anno il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale a cui il piano fa riferimento.
- [2] Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal DPR 27 aprile 1999 n. 158. art. 8.
- [3] Il Comune è tenuto ad inviare all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'art. 8 del DPR 158/1999, entro il 30 Giugno di ogni anno.

Art. 12 - Tariffa di riferimento

- [1] Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato approvato con DPR n. 158 del 27/04/1999 su proposta del soggetto gestore del servizio, la Giunta Comunale determina i coefficienti di produzione Kb, Kc, Kd necessari al calcolo della tariffa da parte del gestore, nonché la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili e degli stessi tra utenze domestiche e non domestiche.
- [2] La tariffa massima è determinata per anno solare con deliberazione della Giunta Comunale entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 2, comma 3, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa massima vigente.
- [3] La tariffa di riferimento per la fatturazione sarà determinata dal Gestore del servizio, di concerto con il Comune e resa nota mediante comunicazione da parte del Gestore del servizio entro e non oltre 10 gg lavorativi antecedenti la prima fatturazione dell'anno.
Tale tariffa non dovrà essere superiore a quella massima deliberata dalla Giunta ai sensi del precedente comma 2.
- [4] La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

- [5] Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 13 - Articolazione della tariffa

- [1] La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
- [2] Il comune ripartisce fra le due suddette categorie (domestiche e non domestiche) l'insieme dei costi da ricoprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per gli utenti domestici^D di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- [3] Del pari la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse aree del territorio comunale alla densità abitativa, alla frequenza ed alla qualità dei servizi secondo quanto previsto successivamente nel seguente regolamento.
- [4] La tariffa, articolata per fasce di utenza territoriali, è commisurata a 365 (trecento sessantacinque) giorni dell'anno ed è applicata per anno solare.
Con riguardo all'obbligazione tariffaria, le condizioni di nuova occupazione e di cessazione hanno effetto dal mese successivo a quello in cui si sono verificate.

Art. 14 - Classificazione dei locali e delle aree

- [1] *Utenze domestiche.* I locali e le aree sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta nonché tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi che afferiscono alla medesima utenza.
- [2] *Utenze non domestiche.* I locali e le aree sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. Le categorie sono previste dal DPR 27 aprile 1999 n. 158^E.
La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. iscrizione alla CCIAA) o comunque all'attività effettivamente svolta. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.

^D Art. 4 comma 2, DPR 27 aprile 1999 n. 158.

^E Le categorie sono quelle previste dalle tabelle 3a e 3b del decreto.

Per le attività precedentemente a ruolo si provvede alla riclassificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso dell'ufficio tributi del Comune.

Qualora l'utente reputi che la categoria assegnata alla propria attività non sia appropriata e ritenga che un'altra categoria, nell'ambito delle categorie previste dal DPR 27 aprile 1999 n. 158^F, rispecchi maggiormente la quantità di rifiuti prodotta annualmente, può farne richiesta al Gestore come previsto dall'art. 23. Il Gestore a sua volta può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti come previsto dall'art. 25.

Art. 15 - Commisurazione della tariffa

- [1] La tariffa dovuta annualmente dagli utenti è determinata in modo da ottenere, a regime, un gettito globale con copertura globale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette all'uso pubblico.
- [2] Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal DPR del 27 aprile 1999 n. 158, è dato dalla somma dei due seguenti aggregati di costo:
 - a) *costi fissi*: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato;
 - b) *costi variabili*: costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito (percorso di raccolta, eccetera) e all'entità dei costi di gestione.
- [3] L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono, avvengono ogni anno sulla base della redazione, da parte del Gestore del servizio, del suddetto Piano finanziario^G.

Capo IV – Utenze Domestiche

Art. 16 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

- [1] Gli utenti domestici sono suddivisi a loro volta nelle due seguenti sottocategorie:
 - a) utenze domestiche di soggetti *residenti*: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;

^F Le categorie sono quelle previste dalle tabelle 3a e 3b del decreto.

^G art. 11 del presente regolamento.

b) utenze domestiche di soggetti *non residenti*: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.

[2] Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune.

[3] Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia o desunto dall'ufficio anagrafe, per le famiglie residenti o per i nuclei conviventi residenti.

In caso di utenze domestiche, per cui non sia desumibile il nucleo familiare dall'anagrafe, il numero degli occupanti viene stabilito in 3 (TRE).

E' comunque fatto salvo il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno.

Nel caso in cui il Gestore non sia in possesso di dati certi relativi alla superficie da assoggettare a tariffa, verrà comunque generato il contratto, assegnando temporaneamente, in attesa di accertamenti, una superficie di 140 mq, salvo valere, per gli utenti non residenti, quanto disposto dal precedente art. 16, comma 3

[4] Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.

[5] *Quota fissa della tariffa.* Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento^H (Ka), di cui alla tabella a) dell'Allegato, relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, e le minori dimensioni dei locali.

[6] *Quota variabile della tariffa* La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Sino a che non siano messi a punto, e resi operativi, sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, si applica un sistema presuntivo che utilizza i coefficienti di adattamento^I (Kb), di cui alla tabella b) dell'Allegato, per superfici e numero dei componenti del nucleo familiare, allegati al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, utilizzati promiscuamente in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

^H Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a (Centro).

^I I coefficienti Kb sono previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 2.

Capo V – Utenze Non Domestiche

Art. 17 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

[1] Per ogni classe di attività vengono determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune, i connessi coefficienti¹ (Kc e Kd), di cui alle tabelle c) e d) dell'Allegato, per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua nella delibera della Giunta comunale ai fini del successivo calcolo della tariffa.

[2] La tariffa, determinata ai sensi del comma 1, sarà applicata alla superficie espressa in metri quadri (mq), individuata nel rispetto del precedente articolo 8.

[3] Nel caso in cui il Gestore non sia in possesso di dati certi relativi alla superficie da assoggettare a tariffa, verrà comunque generato il contratto, assegnando temporaneamente, in attesa di accertamenti e fatto salvo il conseguente conguaglio, una superficie convenzionale a seconda della categoria di appartenenza dell'utenza non domestica, come indicata nella tabella facente parte degli allegati al presente Regolamento.

Art. 18 - Tariffa giornaliera e forfetaria

[1] Per la gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera.

[2] La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

[3] La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e variabile). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale. Non si fa luogo a riscossione quanto l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi e sanzioni, è inferiore a € 5,00.

[4] Nel caso di svolgimento della attività per periodi di durata superiore a 182 giorni dell'anno solare di riferimento si applica la tariffa annua della categoria corrispondente.

[5] Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche o su aree ad uso pubblico, il gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione una tariffa forfetaria media per uso di banchi commerciali da applicarsi sulla area occupata.

¹ I coefficienti Kc e Kd sono previsti nelle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 2.

Capo VI – Riduzioni e agevolazioni

Art. 19 - Riduzioni tariffarie

[1] *Articolazione territoriale.* Le utenze che si trovano al di fuori dell'area di raccolta, situate in zone non rientranti nel perimetro di attivazione del servizio, o comunque distanti oltre 500 metri dal più vicino punto di raccolta, conteggiando il percorso più breve dall'accesso primario alla proprietà privata, hanno una riduzione sulla tariffa totale del 60%.

[2] *Interruzione temporanea del servizio.* La tariffa è dovuta per intero in caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore a condizione che l'interruzione non abbia durata continuativa superiore a 30 giorni. In caso contrario la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese intero di interruzione.

[3] *Utenze non stabilmente attive.* Distinguiamo tra utenze domestiche e non domestiche:

a) *Domestiche.* Per le abitazioni ad uso domestico, relative ad utenti residenti e non residenti, non occupate per almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di detrazione sul totale della tariffa pari al 33%.

Tale detrazione compete soltanto quando il periodo di mancata occupazione venga denunciata al Gestore indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Gestore.

La detrazione viene mantenuta fino a nuova dichiarazione, fatto salvo l'accertamento da parte del Gestore di difformità.

Nel caso in cui l'abitazione si trovi in condizioni di non utilizzo, attestato per mezzo di auto dichiarazione e comprovato anche dall'assenza di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici di energia elettrica, acqua e gas, l'utenza non verrà assoggettata a tariffa.

b) *Non domestiche.* Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente.

Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 33%.

[4] *Residenti all'estero.* Gli utenti che risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale beneficiano di un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa del 33%.

[5] *Fabbricato rurale.* All'agricoltore che occupa la parte abitativa della costruzione rurale gli spetta una riduzione sul totale della tariffa del 30%.

[6] La misura delle riduzioni di cui ai commi precedenti può essere modificata annualmente con delibera della Giunta comunale, in sede di determinazione della tariffa. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le riduzioni vigenti.

[7] Le riduzioni concesse all'utenza su richiesta di cui ai commi 1, 3 a) e b), 4 e 5 hanno valenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

[8] Le riduzioni concesse hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.

[9] Il costo totale generato dalle riduzioni di cui a presente articolo, sarà imputato e stimato preventivamente a carico del piano finanziario dell'esercizio in corso, salvo conguaglio definitivo sul piano finanziario dell'anno successivo, in base alle riduzioni effettivamente concesse nell'esercizio concluso.

Art. 20 - Agevolazioni (^K)

[1] Nella modulazione della tariffa sono assicurate le agevolazioni previste dall'art. 49 comma 10 del D. Lgs. 22/97 a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio.

La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina i Kb, Kc, Kd.

[2] Ai contribuenti, iscritti sia per utenze domestiche che non domestiche, i quali abbiano avviato il compostaggio dei rifiuti a mezzo degli appositi contenitori forniti dal concessionario del servizio, è riconosciuta una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa, a partire dal mese successivo a quello della verifica di cui al successivo periodo.

La pratica del compostaggio sarà verificata annualmente dal concessionario, che ne dovrà stabilire le relative modalità e darne ampia ed opportuna conoscenza ai soggetti interessati.

[3] La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale del 70% per *l'utenza non domestica*, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione kd per la specifica categoria indicati all'art. 18.

[4] La tariffa totale può essere ridotta del 20%, in presenza di attività commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico/organizzativi comprovanti un'accertata minor produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o quantitativo che agevoli lo smaltimento o il prelievo da parte del gestore del servizio pubblico.

^K Articolo modificato con deliberazione CC n. 8 del 12/03/2007

[5] La tariffa totale viene ridotta del 40% in favore dei nuclei familiari con reddito complessivo ISEE pari o inferiore ad € 10.000,00=, i cui componenti siano residenti nel Comune e di cui almeno uno, sia ultrasessantacinquenne.

A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare all'Ente Gestore, ai sensi del successivo articolo 23, entro il 31 Dicembre di ogni anno, apposita richiesta, allegando la documentazione che certifica la sussistenza dei requisiti necessari ad ottenere l'agevolazione di cui al presente comma.

[6] Le agevolazioni indicate nel presente articolo ed indicate nei precedenti comma n. 3 e n. 5, calcolate a consuntivo, comportano il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

Su richiesta dell'Ente Gestore il produttore che ha beneficiato della riduzione di cui ai comma 3 e 4, deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento.

[7] Le agevolazioni e riduzioni della tariffa previste nei commi del presente articolo e dell'art. 20 sono cumulabili e comunque non possono generare una riduzione complessiva della tariffa totale superiore al 90%.

[8] La misura delle agevolazioni di cui ai commi precedenti comma può essere modificata annualmente con delibera della Giunta comunale, in sede di determinazione della tariffa.

In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le agevolazioni vigenti.

[9] Le agevolazioni concesse all'utenza su richiesta, previste dai comma 2, 3, 4 e 5, hanno valenza dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, fatta eccezione parziale per quelle trattate ai comma 3 e 5, che, nel solo caso in cui il diritto alla riduzione si sia formato e consolidato in periodi antecedenti all'anno della richiesta, potranno essere concesse a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata presentata la richiesta stessa.

Tutte le agevolazioni di cui al presente articolo iniziano ad essere computate sulle fatture TIA relative all'anno d'imposta in cui sono state richieste, indipendentemente dal fatto che a carico dei soggetti richiedenti debbano ancora essere emessi documenti contabili TIA riferiti a periodo precedenti.

Le riduzioni concesse hanno effetto anche per gli anni successivi, fatta eccezione per quanto previsto al comma 5, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.

[10] Il costo totale generato dalle agevolazioni di cui a presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto al comma 5, sarà imputato e stimato preventivamente a carico del piano finanziario dell'esercizio in corso, salvo conguaglio definitivo sul piano finanziario dell'anno successivo, in base alle agevolazioni effettivamente concesse nell'esercizio concluso.

Il costo derivante dalla concessione delle agevolazioni indicate al comma 5 del presente articolo, sarà sostenuto direttamente dal Comune, e rimborsato da quest'ultimo al soggetto gestore, con le modalità ed i tempi stabiliti nell'apposita Convenzione di gestione della TIA.

Art. 21 - Agevolazioni per raccolta differenziata

[1] Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR n. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento dei costi relativi alla parte variabile della tariffa, da detrarre dal piano finanziario dell'anno successivo, sulla base degli incrementi di smaltimento differenziato dei rifiuti.

Art. 22 - Interventi a favore di soggetti e/o categorie disagiate

[1] E' riconosciuta al Comune la facoltà di determinare forme di esenzioni ed agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, su segnalazione del Settore Interventi in campo sociale, e limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati, con atto deliberativo da adottarsi da parte della Giunta Comunale.

In tal caso la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata verrà imputata in via presuntiva, ai costi del piano finanziario dell'anno in cui è richiesta l'esenzione o l'agevolazione di cui al presente articolo è concessa, salvo conguaglio da effettuarsi nel piano finanziario successivo a quello in corso.

[2] E' altresì riconosciuta al Comune la facoltà di determinare agevolazioni al fine di attenuare la maggiore onerosità del sistema tariffario rispetto alla tassa per alcune categorie di utenze domestiche e non domestiche

Tali interventi dovranno essere finanziati come previsto nell'ultimo periodo del precedente comma 1

TITOLO III

- COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE -

Art. 23 - Comunicazioni

[1] All'Ente Gestore deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:

- a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art. 8;
- b) richieste per ottenimento delle riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 19,20, e 22;
- c) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.

[2] La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia (o da uno degli occupanti) nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

[3] I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare al Gestore del servizio comunicazione redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data di inizio, variazione o cessazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa.

Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggette a tariffa, devono farne denuncia al Gestore, ai fini della cancellazione, avvalendosi di un modulo con le caratteristiche delineate al comma 4.

Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza con riferimento esplicito alla chiusura precedente.

[4] La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le *utenze domestiche*:

- a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
- b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
- c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le *utenze non domestiche*:

- a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
- b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

[5] La comunicazione è presentata al Gestore direttamente o spedita per posta o inoltrata a mezzo fax.

[6] Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione, hanno effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Art. 24 - Rimborsi e conguagli

[1] Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

[2] In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione.

Il rimborso spetta dal mese successivo alla data della cessazione a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.

[3] Sull'istanza di rimborso il Gestore procede entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data dell'istanza.

Art. 25 - Verifiche

[1] Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.

[2] A tal fine il Gestore può:

- a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
- b) richiedere copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
- c) utilizzare, dandone preavviso all'interessato, le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
- d) accedere alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete o di altri enti (Camera di Commercio, Conservatoria dei registri dei beni immobiliari, eccetera), nel rispetto e per le finalità previste dal D. Lgs. n. 196/2003
- e) accedere agli immobili soggetti del servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti.

Il Gestore dovrà informare dell'accesso l'utente, previo avviso scritto inviato almeno cinque giorni prima della verifica.

Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

[3] Per le operazioni previste ai comma 1 e 2 il Gestore può avvalersi del proprio personale dipendente e/o di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il Gestore può stipulare apposite convenzioni.

Il personale dovrà esibire apposito documento di riconoscimento.

[4] In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

[5] Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi al Gestore.

Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

[6] Al fine di eliminare l'evasione della TIA e collaborare con il Gestore del servizio nell'attività di verifica e controllo, saranno stabilite nel contratto di servizio apposite disposizioni per l'interscambio di dati ed informazioni tra gli Uffici comunali interessati ed il soggetto gestore.

Art. 26 - Riscossione

[1] La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal Gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio stipulato con il comune e dal presente Regolamento, ai sensi del successivo comma 2.

[2] Il Gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 49, commi 9, 13 e 15 del D. Lgs 22/97.

[3] Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, è inferiore a € 5,00.

Art. 27 - Violazioni e sanzioni

[1] In caso di omessa dichiarazione, ai sensi del precedente articolo 23 il gestore del servizio applica, oltre alla tariffa di riferimento, una penale pari a 25 € a titolo di risarcimento forfetario per le spese amministrative sostenute per l'accertamento ed una maggiorazione del 10%, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data accertata dell'inizio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte sino alla data d'accertamento della violazione.

In caso di infedele dichiarazione, ai sensi del precedente articolo 23, il gestore del servizio applica, oltre alla tariffa di riferimento, una penale pari a 15 € a titolo di risarcimento forfetario per le spese amministrative sostenute per l'accertamento ed una maggiorazione del 10%, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data accertata dell'inizio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte sino alla data d'accertamento della violazione.

In caso di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti dal precedente articolo 23, comma 3, il gestore del servizio applica, oltre alla tariffa di riferimento, una penale pari a 15 € a titolo di risarcimento forfetario per le spese amministrative relative ed una maggiorazione del 5%, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data accertata dell'inizio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte sino alla data della dichiarazione.

[2] In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento dell'importo dovuto, l'Ente Gestore addebita, trascorsi infruttuosamente 10 giorni dal termine indicato in fattura, gli interessi di mora nella misura legale e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

[3] La riscossione coattiva del credito sarà effettuata in ogni caso con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti dell'utenza.

[4] Il Gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque (5) anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

TITOLO IV

- DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

Art. 28 - Norme transitorie e finali

[1] Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2005.

[2] Dal 1 gennaio 2005 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al Capo III del D. Lgs. n. 507/1993.

[3] Sono, altresì, sopresse tutte le norme regolamentari in quanto in contrasto con il presente Regolamento.

[4] L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 31/12/2004, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1 gennaio 2005 dal Comune di Crespina.

[5] Per le occupazioni di locali od aree e per le variazioni intervenute dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la denuncia deve essere presentata al Comune entro il 20 Gennaio 2005.

[6] Il Comune di Crespina dà immediata applicazione al metodo normalizzato con l'introduzione della tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile.

Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.

Nel primo anno di applicazione, la tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo effettuate entro il 31/12/2004, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.

ALLEGATI

TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

a) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Ka)

- comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

- comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Comune di Crespina (PI)

	NORD	CENTRO	SUD
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10

b) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (Kb)

	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

c) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc)

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI

		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40-0,677	0,43-0,61	0,45-0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30-0,43	0,39-0,46	0,33-0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60	0,43-0,52	0,36-0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,760-88	0,74-0,81	0,63-0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38-0,64	0,45-0,67	0,35-0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34-0,51	0,33-0,56	0,34-0,5

Comune di Crespina (PI)

7	Alberghi con ristorante	1,20-1,64	1,08-1,59	1,0-1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95-1,08	0,85-1,19	0,85-1,08
9	Case di cura e riposo	1,00-1,25	0,89-1,47	0,90-1,09
10	Ospedale	1,07-1,29	0,82-1,70	0,86-1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07-1,52	0,97-1,47	0,90-1,17
12	Banche ed istituti di eredito	0,55-0,61	0,51-0,86	0,48-0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99-1,41	0,92-1,22	0,85-1,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11-1,80	0,96-1,44	1,01-1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60-0,83	0,72-0,86	0,56-0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78	1,08-1,59	1,19-1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09-1,48	0,98-1,12	1,19-1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03	0,74-0,99	0,77-1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09-1,41	0,87-1,26	0,91-1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38-0,92	0,32-0,89	0,33-0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,43-0,88	0,45-0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57-9,63	3,25-9,84	3,40-10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85-7,63	2,67-4,33	2,55-6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96-6,29	2,45-7,04	2,56-7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02-2,76	1,49-2,34	1,56-2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,49-2,34	1,56-2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17-11,29	4,23-10,76	4,42-11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56-2,74	1,47-1,98	1,65-2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-6,92	3,48-6,58	3,35-8,24
30	Discoteche, night-club	1,04-1,91	0,74-1,83	0,77-1,91

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI

Comune di Crespina (PI)

		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51	0,34-0,66	0,29-0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80	0,70-0,85	0,44-,074
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63	0,43-0,62	0,66-0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43	0,23-0,49	0,34-0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33	1,02-1,49	1,01-1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91	0,65-0,85	0,85-0,99
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00	0,93-0,96	0,89-1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00-1,13	0,76-1,09	0,90-1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55-0,58	0,48-0,53	0,44-0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11	0,86-1,10	0,94-1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52	0,86-1,20	1,02-1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04	0,68-1,00	0,78-1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16	0,92-1,19	0,91-1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91	0,42-0,88	0,41-0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,53-1,00	0,67-0,95
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42	5,01-9,29	5,54-8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28	3,83-7,33	4,38-6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38	1,91-2,66	0,57-2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,13-2,39	2,14-3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	60,6-10,44	6,58-10,89	0,34- 10,88
21	Discoteche, night club	1,04-1,64	1,00-1,58	1,02-1,75

d) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Kd)

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI

		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28 - 5,50	3,98 - 5,65	4,00 - 5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50 - 3,50	3,60 - 4,25	2,90 - 4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20 - 4,90	4,00 - 4,80	3,20 - 3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25 - 7,21	6,78 - 7,45	5,53 - 6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10 - 5,22	4,11 - 6,18	13,10 - 5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82 - 4,22	3,02 - 5,12	3,03 - 5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85 - 13,45	9,95 - 14,67	8,92 - 12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76 - 8,88	7,80 - 10,98	7,50 - 9,50
9	Case di cura e riposo	8,20 - 10,22	8,21 - 13,55	7,90 - 9,62
10	Ospedale	8,81 - 10,55	7,55 - 15,67	7,55 - 12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78 - 12,45	8,90 - 13,55	7,90 - 10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50 - 5,03	4,68 - 7,89	4,20 - 6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15 - 11,55	8,45 - 11,26	7,50 - 9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08 - 14,78	8,85 - 13,21	8,88 - 13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92 - 6,81	6,66 - 7,90	4,90 - 8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90 - 14,58	9,90 - 14,63	10,45 - 14,69

Comune di Crespina (PI)

17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,95 - 12,12	9,00 - 10,32	10,45 - 13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76 - 8,48	6,80 - 9,10	6,80 - 9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95 - 11,55	8,02 - 11,58	8,02 - 12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13 - 7,53	2,93 - 8,20	2,90 - 8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,91	4,00 - 8,10	4,00 - 8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	45,67 - 78,97	29,93 - 90,55	29,93 - 90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78 - 62,55	24,60 - 39,80	22,40 - 55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44 - 51,55	22,55 - 64,77	22,50 - 64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55 - 22,67	13,72 - 21,55	13,70 - 21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60 - 21,40	13,70 - 21,50	13,77 - 21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	58,76 - 92,56	38,90 - 98,96	38,93 - 98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82 - 22,45	13,51 - 18,20	14,53 - 23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70 - 56,78	32,00 - 60,50	29,50 - 72,55
30	Discoteche, night club	8,56-15,68	6,80 - 16,83	6,80 - 16,80

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI

		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60 - 4,20	2,93 - 5,62	2,54 - 4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55	5,95 - 7,20	383 - 6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20	3,65 - 5,31	5,80 - 6,64

Comune di Crespina (PI)

4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55	1,95 - 4,16	2,97 - 4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79 - 10,93	8,66 - 12,65	8,91 - 13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49	5,52 - 7,23	7,51 - 8,70
7	Case di cura e riposo	7,82-8,19	7,88 - 8,20	7,80 - 10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21 - 9,30	6,48 - 9,25	7,89 - 9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50 - 4,78	4,10 - 4,52	3,90 - 5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11 - 9,12	7,28 - 9,38	8,24 - 10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 - 12,45	7,31 - 10,19	8,98 - 13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90 - 8,50	5,75 - 8,54	6,85 - 9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48	7,82 - 10,10	7,98 - 12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50 - 7,50	3,57 - 7,50	3,62 - 7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,92	4,47 - 8,52	5,91 - 8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67 - 60,88	42,56 - 78,93	48,74 - 71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82 - 51,47	32,52 - 62,31	38,50 - 55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 - 19,55	16,20 - 22,57	5,00 - 24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41	9,60 - 20,35	18,80 - 26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72 - 85,60	55,94 - 92,55	3,00 - 95,75
21	Discoteche, night club	8,56 - 13,45	8,51 - 13,42	8,95 - 15,43

Superfici convenzionali da utilizzare per le utenze non domestiche in mancanza di dati certi(art. 17, comma 3 Reg. TIA)

CATEGORIA		MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	500
2	Cinematografi e teatri	1.000
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	500
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	500
5	Stabilimenti balneari	1.000
6	Esposizioni, autosaloni	2.000
7	Alberghi con ristorante	1.000
8	Alberghi senza ristorante	1.000
9	Case di cura e riposo	1.000
10	Ospedali	2.000
11	Uffici, agenzie, studi professionali	200
12	Banche ed istituti di credito	500
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	500
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	500
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	500
16	Banchi di mercato beni durevoli	80

Comune di Crespina (PI)

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	200
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	500
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	500
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1.000
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1.000
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	500
23	Mense, birrerie, amburgherie	500
24	Bar, caffè, pasticceria	200
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	500
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	200
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	200
28	Ipermercati di generi misti	2.000
29	Banchi di mercato genere alimentari	80
30	Discoteche, night club	1.000